

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

**SUPPLEMENTO**

OTTOBRE / DICEMBRE

2024

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, PAOLA DASSISTI, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, GIULIA TERRANOVA, VERONICA ZERBA (SECRETARIO DI REDAZIONE)

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**Rivista** | dottrina  
di Diritto Bancario | e giurisprudenza  
commentata

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **Addebito diretto e riallocazione convenzionale del rischio tipico dell'attività d'impresa**

**SOMMARIO:** 1. Riallocazione convenzionale dei rischi tipici dell'attività d'impresa ed esigenze di tutela – 2. Addebito diretto e tratto tipologico connotativo – 3. (*Segue:*) le varianti operative *Core* e *B2B* predisposte dagli *Scheme Rulebooks* – 4. Rischio tipico dell'addebito versione *Core* e correlativo regime legale del diritto al rimborso – 5. – Clausole diffuse nella prassi operativa e riduzione convenzionale del diritto al rimborso – 6. Tra i rimedi individuali: la nullità parziale del contratto con regime legale sostitutivo – 7. Tra i rimedi collettivi: azione inibitoria *ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.* e tutela amministrativa *ex art. 27 cod. cons.* – 8. Valutazione di adeguatezza: il diverso grado di tutela offerto dai rimedi disponibili – 9. Valutazione di effettività: il necessario contributo dell'Autorità di vigilanza del settore

### *1. Riallocazione convenzionale dei rischi tipici dell'attività d'impresa ed esigenze di tutela*

Negli ultimi anni il sistema finanziario è stato chiamato a confrontarsi, in misura forse maggiore rispetto a qualsiasi altro, con i più recenti e radicali mutamenti politici, economici e sociali. Le nuove tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, le politiche sul cambiamento climatico, e quelle sui diritti civili, legate a spinte crescenti verso assetti più inclusivi e sostenibili, hanno chiesto e continuano a richiedere il ripensamento dei paradigmi regolatori acquisiti in ragione dell'emersione di rischi «nuovi»: per la società, per le imprese e per i clienti destinatari dei prodotti.

Ciò posto, la gestione e la regolazione di queste grandi novità e dei problemi relativi si accompagnano, tuttavia, alla permanenza dei rischi tradizionali e interni al contesto del comparto finanziario, che ineriscono alle articolazioni basiche ed essenziali che vengono a dare forma e struttura alle relazioni nel mercato.

Da quest'angolo visuale, non è un caso che continui ad assumere un'importanza centrale nei discorsi «impostativi» della materia la considerazione della dinamica di contrattazione propria delle imprese del settore, che – come noto – si attua attraverso la predisposizione

unilaterale del prodotto-contratto collocato sul mercato<sup>1</sup>. Lunghi infatti dal rappresentare un mero dato materiale, espressivo di una semplice forma di organizzazione dell'offerta, la possibilità di «precostruzione» del contratto conferisce un «potere normativo» in capo all'impresa, idoneo esso stesso a conformare e orientare il mercato<sup>2</sup>.

Fissata questa prospettiva, si può allora osservare come tale dinamica, rispondente in sé a una logica di razionalizzazione dei modi di svolgimento dell'attività economica (: gestione uniforme dei rapporti) e dei costi relativi, continui a rivelare delle «tendenze distorsive», in potenziale pregiudizio di coloro che godono dei beni o servizi che l'impresa offre, degli altri attori del mercato e, da un punto di vista più ampio e generale, del corretto funzionamento del meccanismo concorrenziale<sup>3</sup>.

Tra queste «tendenze distorsive», che possono assumere diversi e molteplici lineamenti, si intende qui concentrare l'attenzione attorno a una fattispecie-tipo particolare e circoscritta, quella cioè costituita dalle ipotesi in cui l'impresa per via contrattuale vada a (re)distribuire il rischio insito nello svolgimento della propria attività, e i costi relativi, sulla clientela, e lo faccia nonostante una precisa disposizione di legge allochi il predetto rischio, e i costi relativi, sulla medesima<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr., per tutti, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 4 e *passim*.

<sup>2</sup> Cfr. P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 2006, 40 ss. Una ripresa del tema in tempi più recenti in A. SCIARRONE ALIBRANDI, *Rimedi e tutele del consumatore*, in *Riv. dir. comm.*, Suppl. “La rivista del diritto commerciale e la cultura giuridica – 120 anni”, 2024, 161 ss.

Occorre precisare che all'interno del presente lavoro il mercato è assunto come *locus artificialis*, costituito e governato da regole giuridiche. Per tutti, v. N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, in particolare 12 e ss., ove l'osservazione secondo cui «la decisione legislativa circa la capacità dei soggetti e la commercialità dei beni e le modalità dell'accordo e i diritti e obblighi delle parti, esprimendosi in un insieme di regole, dà forma alla relazione di scambio nel mercato tolto in esame. Quella relazione non è a-storica ed a-giuridica, non preesiste al diritto, ma esiste soltanto nel suo proprio statuto, nel suo prendere forma da certe regole, e non da altre» (corsivo aggiunto).

<sup>3</sup> Nei termini riferiti, già A. DI MAJO, *Il controllo giudiziale delle condizioni generali di contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, 196.

<sup>4</sup> Cfr. U. MALVAGNA, *Clausola di riaddebito e servizi di pagamento. Una ricerca sul rischio d'impresa*, Milano, 2018, 10 e *passim* che, nel contesto di uno studio

In sostanza, si tratta di una particolare ipotesi di violazione di legge, che tuttavia si distingue dalle altre possibili per il suo inerire e incidere in via diretta sulla conformazione interna del prodotto d'impresa.

Tale ultima osservazione, giustificando l'autonoma considerazione di una simile casistica, viene al contempo a interrogare lo studioso della materia, con maggiori serietà e urgenza rispetto ad altri contesti, circa l'adeguatezza e l'effettività delle strutture rimediali che il sistema rende disponibili per correggere la dinamica descritta.

Sul piano dell'adeguatezza, il quesito si declina nel valutare se queste strutture siano coerenti rispetto alla tutela degli interessi protetti, e i relativi effetti aderiscano e siano congruenti alla conformazione delle violazioni di legge poste in essere. Sul piano dell'effettività, si articola nel verificare se simili strumenti garantiscano in concreto la tempestiva rilevazione dei prodotti «viziati» e la loro «espulsione» dal sistema.

Per comprendere quanto appena segnalato, in particolare la duplice dimensione appena riferita, può essere utile approfondire un caso relativo al contesto dei servizi di pagamento e, precisamente, ad alcune clausole diffuse nella prassi operativa volte a disciplinare il diritto al rimborso del cliente nell'operazione di addebito diretto.

Per una migliore conduzione del discorso, il prosieguo del lavoro verrà svolto per gradi. Nella prima parte si procederà anzitutto a una preliminare ricostruzione dello schema negoziale attraverso cui si attua il servizio di addebito diretto, con segnato riguardo al tratto tipologico connotativo e alla funzione assolta dalla regola del rimborso all'interno dell'architettura dell'operazione (parr. 2-4); a seguito del riscontro di una prassi d'impresa divergente da quanto disposto dalla normativa in materia (par. 5), nella seconda parte si andranno a individuare le strutture rimediali disponibili a beneficio dei clienti e del mercato (parr. 6-7), per valutarne in primo luogo l'adeguatezza (par. 8) e, in un secondo momento, l'effettività (par. 9).

---

dedicato alle clausole di c.d. *charge-back*, si interroga sul problema delle «condizioni di allocazione mediante esternalizzazione del rischio di impresa operata nel contratto qualificativo d'impresa».

## 2. Addebito diretto e tratto tipologico connotativo

L'addebito diretto (secondo il linguaggio del legislatore europeo: *Direct Debit*) costituisce uno tra i servizi di pagamento meno esplorati dalla letteratura domestica<sup>5</sup>, nonché di minore frequentazione in sede giurisprudenziale<sup>6</sup>.

Nonostante gli scarsi riscontri, costituisce tuttavia uno tra quelli in corso di più ampia diffusione nella prassi operativa. Con sempre maggiore frequenza viene a essere utilizzato quale modalità di adempimento di obbligazioni pecuniarie di tratto ricorrente e periodico (dalle bollette dei contratti di fornitura, per arrivare alle rate del mutuo e ai premi assicurativi). Come si analizzerà nell'immediato prosieguo, infatti, la struttura dell'operazione, per quanto non incompatibile con l'esecuzione di pagamenti solitari (c.d. *one-off*), è tale in sé da prestarsi con maggiore utilità e efficienza in dinamiche di pagamento cicliche e ripetitive (c.d. *recurrent*). Consente infatti al debitore di evitare ritardi negli adempimenti, e al creditore di acquisire certezza circa le tempistiche dei diversi incassi.

L'insieme di questi rilievi giustifica la particolare attenzione del legislatore comunitario, che – a differenza di quanto accade per la quasi totalità degli altri strumenti – ha dedicato a questo servizio una pluralità di interventi: una prima definizione normativa, accompagnata da alcune norme di tratto disciplinare, nell'ambito delle direttive in materia di servizi di pagamento [dir. 64/2007/CE (c.d. PSD1), sostituita poi dalla dir. 2366/2015/UE (c.d. PSD2)]; e una seconda, accompagnata da regole di natura tecnica e commerciale, all'interno di un successivo regolamento (reg. 260/2012/CE).

Secondo quanto definito dall'art. 1, comma 1, let. v), del d.lgs. n. 11 del 2010 (di recepimento nell'ordinamento interno delle riferite

---

<sup>5</sup> Per un riferimento a lavori specifici sul tema v. la monografia di G. B. BARILLÀ, *L'addebito diretto*, Milano, 2014. Altresì, pur nel contesto di uno studio di più ampio respiro, cfr. V. DE STASIO, *Ordine di pagamento non autorizzato e restituzione della moneta*, Milano, 2016, 145 ss. e *passim*. Occorre segnalare come entrambi gli studi – in ragione dell'origine storica dell'istituto nel *Lastschrift* tedesco – conducano le analisi ricostruttive in chiave prevalentemente comparatistica, eleggendo quali punti di confronto privilegiati letteratura e prassi straniere.

<sup>6</sup> A quanto consta, sotto questo profilo, risultano unicamente poche decisioni assunte dall'Arbitro Bancario e Finanziario delle quali si darà conto nel corso dei paragrafi.

direttive comunitarie) si tratta del servizio «per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è *disposta dal beneficiario*, in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del medesimo»<sup>7</sup>.

A un livello di prima approssimazione e fermando l'attenzione sul nucleo essenziale della disposizione, si può dire che l'addebito diretto realizza un servizio in virtù del quale l'*accipiens* di un pagamento, sulla base di una preventiva manifestazione di consenso del *solvens*, procede a richiedere al prestatore di servizi (di seguito PSP) di quest'ultimo l'incasso di una somma di denaro in ragione di un preesistente rapporto obbligatorio.

Risulta di immediata evidenza, già da questo primo riferimento, il tratto caratterizzante una simile operazione, che viene ad appuntarsi precisamente sulla disposizione dell'ordine di pagamento da parte del beneficiario dello stesso<sup>8</sup>. Diversamente da quanto accade per la quasi totalità degli altri servizi (il raffronto più immediato si pone con il bonifico), la «filiera» attraverso cui si articola il trasferimento dei fondi prende avvio in questo contesto da un impulso emesso dal creditore e non già, secondo la direzione abituale dell'ordine di pagamento – che a sua volta riflette il verso tipico dell'atto di adempimento delle obbligazioni pecuniarie –, dal debitore. Sul piano dello svolgimento materiale dell'operazione, è infatti il beneficiario a trasmettere l'ordine di pagamento al PSP del pagatore, il quale, nell'eseguirlo, addebita il

---

<sup>7</sup> Un'ulteriore definizione, di taglio più sintetico, è contenuta nell'art. 2, comma 1, reg. 260/2012/CE, secondo cui si tratta di un «servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui l'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore».

<sup>8</sup> Risulta in uso la distinzione, derivante dall'impostazione della letteratura tedesca, tra addebito «su iniziativa del beneficiario» e addebito «su iniziativa del debitore» (cfr. G. B. BARILLÀ, *op. cit.*, 12 ss.; ripreso da F. MARASÀ, *Servizi di pagamento e responsabilità degli intermediari*, Milano, 2020, 77 ss.). Nel presente lavoro si è deciso tuttavia di percorrere una diversa via ricostruttiva. Come si avrà modo di analizzare nel corso del paragrafo, l'operazione risulta infatti *tipologicamente* caratterizzata, in entrambe le varianti in cui viene a realizzarsi (: *Core* e *B2B*), dall'avvio dell'operazione da parte del beneficiario. L'accento della distinzione cade, non tanto in punto di imputazione soggettiva dell'atto di iniziativa della procedura, quanto piuttosto sulla presenza o assenza di una specifica ed espressa autorizzazione al pagamento da parte del debitore nei confronti del proprio PSP.

conto in misura corrispondente all'importo contenuto nella richiesta di incasso.

Come è stato correttamente osservato, si realizza nel contesto di questa operazione una «scissione soggettiva» tale per cui l'ordine di pagamento costituisce un negozio giuridico imputabile a un soggetto diverso (: beneficiario-creditore) da quello che manifesta il consenso all'addebito (: pagatore-debitore)<sup>9</sup>.

Ciò posto, oltre alla definizione riferita, mancano ulteriori disposizioni che vengano a dare corpo in via analitica ai profili strutturali di questa operazione<sup>10</sup>.

Anzitutto, non trovano apposita disciplina le quattro relazioni contrattuali che vi sono implicate. Da quest'angolo visuale, infatti, il trasferimento dei fondi presuppone, oltre al rapporto sottostante tra debitore e creditore, la sussistenza di altre relazioni: tra il debitore-pagatore e il proprio PSP, presso cui è collocato il conto di pagamento e che darà corso agli addebiti; tra il creditore-beneficiario e il proprio PSP, presso cui si radica il conto da accreditare e che procederà all'incasso delle somme; e infine il rapporto corrente tra i due prestatori nell'ambito delle relazioni interbancarie<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. V. DE STASIO, *op. cit.*, 147.

Tale dissociazione è fatta oggetto di un'apposita previsione normativa. All'art. 1, comma 1, let. o), d.lgs. n. 11 del 2010, il legislatore, nel definire la nozione di ordine di pagamento, ha previsto che questo possa essere emesso «da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento». La dinamica «normale» – impulso del debitore – e quella «invertita» – impulso del creditore – sono dunque accomunate e ricomprese all'interno della medesima definizione. Tale scelta è stata tuttavia correttamente criticata dagli studiosi della materia, che hanno posto in luce come una simile impostazione impedisca di cogliere le specificità che accompagnano le due diverse forme, specie per l'ipotesi in cui il pagamento sia avviato dal beneficiario (cfr. A. SANTORO, *sub art. 1, comma 1*, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento. Commentario al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, M. Mancini - M. Rispoli Farina - V. Santoro - A. Sciarrone Alibrandi - O. Troiano (a cura di), Torino, 2011, 18). A tale proposito, in relazione a quest'ultima, pare più corretto discorrere di «ordine di incasso».

<sup>10</sup> Ciò discende, come noto, dall'impostazione regolatoria adottata delle direttive comunitarie in materia che, sin dalle origini, hanno dettato una normativa di impianto prevalentemente trasversale, rinunciando a una disciplina analitica e di dettaglio delle singole operazioni.

<sup>11</sup> Cfr. A. SCIARRONE ALIBRANDI, *L'interposizione della banca nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria*, Milano, 1997, 12 e *passim*, riguardo alla strutturazione normalmente quadrilatera delle operazioni di trasferimento bancario di fondi.

In secondo luogo, a un livello di maggior dettaglio, la legge non si (pre)occupa di precisare con sufficiente grado di chiarezza *la forma* che debba assumere la manifestazione di consenso del pagatore nei confronti del proprio PSP, tratto dell'operazione necessario ai fini della valida esecuzione del pagamento da parte di quest'ultimo e del relativo conteggio sul conto del cliente.

Se infatti non paiono esservi dubbi sulla necessaria preesistenza «a monte» di un contratto-quadro tra i due, volto ad abilitare il conto alla ricezione di futuri ordini di incasso emessi da soggetti terzi, le incertezze iniziano a sorgere non appena si tenti di individuare la modalità tecnica attraverso cui il debitore debba autorizzare il proprio PSP a dare corso allo *specifico* addebito, nei confronti dello *specifico* creditore.

Uno sguardo analitico ai corpi normativi di riferimento e alle definizioni ivi contenute aiuta a chiarire i termini dell'incertezza.

Da un lato si pone il d.lgs. n. 11 del 2010, che, nel dettare la definizione di addebito diretto, richiede che il consenso del debitore debba essere manifestato, oltre che al beneficiario, anche al proprio PSP (*supra*, art. 1, comma 1, let. v); questo primo riferimento sembrerebbe orientare l'interprete a ritenere che, analogamente a quanto avviene nel rapporto con il beneficiario, il debitore debba conferire anche al proprio prestatore un incarico in via *diretta* ed *espresa*.

Dall'altro lato si pone tuttavia il regolamento già riferito, che apre all'esistenza di un'alternativa diversa. Il legislatore definisce infatti la nozione di «mandato» come «l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati del pagatore al beneficiario e (direttamente o *indirettamente tramite il beneficiario*) al PSP del pagatore» (art. 2, comma 1, n. 21, reg. 260/2012/CE). Si viene in questo modo a configurare la possibilità che l'incarico possa essere prestato dal pagatore anche in via *mediata* e *implicita*.

### 3. (Segue:) *le varianti operative Core e B2B predisposte dagli Scheme Rulebooks*

Ciò posto e rilevata questa parziale disarmonia tra i due corpi di legge, è possibile recuperare linee di maggiore e più sicuro orientamento, in relazione a entrambi i profili appena riferiti, attraverso l'analisi dagli *Scheme Rulebooks* predisposti dall'*European Payments*

*Council (EPC)*<sup>12</sup> che, nel dare attuazione e concreta articolazione alla normativa, dettano due schemi operativi ai prestatori di servizi di pagamento aderenti all'associazione europea, allo scopo di rendere omogenea la struttura dell'operazione all'interno della *Single Euro Payments Area (SEPA)*<sup>13</sup>.

Nel concentrare il proprio intervento sulla ricostruzione dei tre rapporti che coinvolgono i prestatori del servizio (: debitore-PSP, creditore-PSP, PSP-PSP)<sup>14</sup>, il Consiglio ha modellato due distinte varianti di addebito diretto, a seconda che il soggetto pagatore sia un «non consumatore» (c.d. *Sepa Direct Debit Business to Business*) ovvero un consumatore (c.d. *Sepa Direct Debit Core*)<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Gli *Scheme Rulebooks* costituiscono dei contratti che anzitutto obbligano i prestatori del servizio all'adozione delle regole tecniche ivi contenute; in via ulteriore, regolano i rapporti reciproci tra i partecipanti e la gestione di eventuali inadempimenti. In argomento v. F. MAIMERI, *I Rulebooks della Sepa: natura e funzioni*, in *Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. Prime riflessioni – Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, Dicembre 2008, 121 ss. Sulla possibile rilevanza esterna di queste regole e, dunque, sulla legittimazione dell'utente finale del servizio a invocarne la violazione, v. A. SCIARRONE ALIBRANDI-E. DELLAROSA, sub art. 25, in *La nuova disciplina dei servizi di pagamento. Commentario al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11*, M. Mancini - M. Rispoli Farina - V. Santoro – A. Sciarrone Alibrandi - O. Troiano (a cura di), Torino, 2011, 254-255. Secondo le autrici le regole contenute in questi schemi formano delle *best practices*, potendo così costituire un «parametro di diligenza, buona fede e professionalità con cui giudicare il comportamento del prestatore inadempiente».

<sup>13</sup> Cfr. per una ricostruzione dell'origine e dell'evoluzione storica del progetto del mercato unico dei pagamenti O. TROIANO, *La disciplina uniforme dei servizi di pagamento: aspetti critici e proposte ricostruttive*, in *Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE*, M. Rispoli Farina - V. Santoro - A. Sciarrone Alibrandi - O. Troiano (a cura di), Milano, 2009, 9 ss.

<sup>14</sup> In linea con l'impostazione delle direttive europee, questi schemi operativi concentrano la loro attenzione sulla ricostruzione dei rapporti che coinvolgono i diversi prestatori del servizio di pagamento, escludendo espressamente dal perimetro di intervento il rapporto «sostanziale» tra debitore e creditore. La logica sottesa all'intervento regolatorio, tanto più in questo contesto di standardizzazione tecnica, è orientata a predisporre un'infrastruttura comune, efficiente, sicura e rapida per il trasferimento dei fondi all'interno dell'Unione Europea.

<sup>15</sup> Le regole tecniche introducono, dunque, un'ulteriore caratterizzazione soggettiva nell'ambito di questa operazione. A quella di «utente del servizio di pagamento» (propria delle direttive comunitarie), ovvero di «cliente» o «utilizzatore» (secondo l'impostazione del TUB, agli artt. 126-*bis* ss.) si aggiungono i connotati di

Secondo quanto è possibile ricostruire dall'analisi del primo modello (: *B2B*), il debitore, dopo avere concordato con il creditore che l'addebito diretto costituisca la modalità di esecuzione della prestazione dedotta<sup>16</sup> e averlo autorizzato all'incasso delle somme (c.d. *mandate*), è tenuto ad abilitare preventivamente anche il proprio PSP riguardo allo specifico addebito attivato. Più precisamente, gli conferisce un incarico di pagamento avente a oggetto gli ordini di incasso trasmessi dal PSP del creditore. Le regole operative prevedono altresì che il pagatore trasmetta al proprio PSP il *mandate*, affinché quest'ultimo possa verificare in fase esecutiva la coerenza tra gli ordini di incasso e le istruzioni ricevute (dati relativi al beneficiario e al conto a questi riferito, l'ammontare, se stabilito *ex ante*, e il termine del pagamento)<sup>17</sup>.

A proposito dello schema in esame si assiste dunque alla strutturazione di una fattispecie in cui il consenso del debitore all'esecuzione dei pagamenti viene ad attuarsi attraverso due atti distinti e separati, rivolti ad altrettanto distinti soggetti: il patto con il creditore, nell'ambito del rapporto negoziale sottostante, volto ad *autorizzare l'incasso*; e quello con il proprio PSP, nell'ambito del contratto-quadro relativo al conto e ai servizi connessi, volto ad *autorizzare il pagamento*.

Per tornare all'alternativa posta dalle due definizioni di legge (*supra*, in fine del par. 2), si attua in questo modello la via dell'incarico diretto ed espresso.

---

«consumatore» o «non consumatore», con i relativi plessi disciplinari. Cfr. sul tema delle intersezioni disciplinari e delle relative esigenze di coordinamento, M. RABITTI, *La qualità di "consumatore-cliente" nella giurisprudenza e nelle decisioni dell'arbitro bancario finanziario*, in *Contr. Impr.*, 2014, 201 ss.

<sup>16</sup> V., sul punto, la decisione ABF n. 8099 del 23 maggio 2022, in cui si legge la precisa osservazione secondo cui, nel rapporto tra debitore e creditore, l'addebito diretto si configura «come un accordo definitorio delle modalità di esecuzione della prestazione»; correlativamente viene a eleggerne la modalità esecutiva «propria e dovuta», escludendo la possibilità che il debitore possa essere obbligato, in via alternativa, al pagamento in mani dirette del creditore.

<sup>17</sup> Cfr. lo *Scheme Rulebook* relativo al *Sepa Direct Debit B2B* (versione 1.1 del 2023): «*the Debtor PSP is obliged: to check, before debiting the Debtor's account, that the SEPA Direct Debit Business-to-Business Mandate related data received as part of the first Collection complies with the SEPA Direct Debit Business-to-Business Mandate related data received from or confirmed by the Debtor, and that the SEPA Direct Debit Business-to-Business Mandate has been duly issued and authorized by the Debtor*» (28).

Nello schema rivolto ai consumatori (: *Core*), invece, l'architettura dell'operazione si presenta notevolmente alleggerita. Si potrebbe parlare, a proposito, di una fattispecie «ridotta».

L'intera dinamica di autorizzazione del pagatore viene infatti a ruotare (ed esaurirsi) nel rilascio del *mandate* nell'ambito del rapporto con il beneficiario, senza alcuna previsione circa il conferimento di un distinto incarico al PSP, né la trasmissione di istruzioni relative all'esecuzione del pagamento<sup>18</sup>.

In questo caso l'autorizzazione al trasferimento dei fondi, necessaria ai fini della valida esecuzione del pagamento da parte del PSP e del relativo conteggio sul conto del cliente, si considera legittimamente prestata attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'incasso<sup>19</sup>.

Come è facile intuire, trova qui attuazione la modalità mediata e implicita di manifestazione del consenso (*ex art. art. 2, n. 21, reg. 260/2012/CE*). Il regime di doppia autorizzazione, pur presente anche in relazione a questo schema, si risolve infatti in un unico atto abilitativo compiuto dal debitore nel rapporto sottostante con il creditore, idoneo per espressa previsione di legge a estendere i propri effetti autorizzativi anche nel rapporto con il PSP del debitore, attivando il contratto-quadro «a monte» e così consentendo il conteggio di segno negativo delle somme sul conto. Il *mandate* viene così a realizzare un effetto ambivalente: di *autorizzazione all'incasso* (verso il creditore) e di *autorizzazione al pagamento* (nei confronti del PSP del pagatore).

#### 4. *Rischio tipico dell'addebito variante Core e correlativo regime legale del diritto al rimborso*

La diversità strutturale appena riferita ha degli specifici riflessi in punto di rischi connessi all'operazione. In particolare, ciò viene a

---

<sup>18</sup> Il riscontro della prassi operativa mostra infatti come il PSP del debitore, sino alla ricezione della richiesta di incasso attraverso il PSP del creditore, non è informato riguardo all'attivazione dello specifico addebito, né conosce le caratteristiche dello stesso. Cfr., sul punto, G. B. BARILLÀ, *op. cit.*, 13.

<sup>19</sup> Secondo quanto previsto dallo *Scheme Rulebook* del *Sepa Direct Debit Core*, il trasferimento dei fondi «*is based on an authorisation for the Creditor and the Debitor PSP given to the Creditor by the Debitor for the debit of its account*» (19).

Il *mandate*, dunque, produce i propri effetti sia nei confronti del creditore, che del prestatore di servizi di pagamento del debitore.

discendere dal differente «ruolo» di cui è investito il PSP del debitore nei diversi schemi.

Nella variante rivolta alle imprese, questi riceve un incarico espresso e specifico da parte del debitore, accompagnato dalla consegna del *mandate*. In quella destinata ai consumatori, invece, viene autorizzato a dare corso alle richieste di incasso esclusivamente in via mediata e implicita, attraverso l'ordine proveniente dal PSP del beneficiario.

Assunta questa prospettiva, risulta chiaro come questa seconda variante esponga il pagatore a rischi notevolmente maggiori rispetto alla prima. Trascurando in questa sede di considerare le ipotesi patologiche, nelle quali difetti «a monte» il rilascio del *mandate* nei confronti del beneficiario<sup>20</sup>, occorre qui fermare l'attenzione sul rischio che pertiene all'operazione in via strutturale. L'assenza di un momento di tratto delegatorio e, dunque, in quanto tale diretto al PSP del debitore, accompagnato dalla mancanza di precise istruzioni riguardo all'esecuzione del pagamento, introduce la possibilità fisiologica che questi dia corso ad addebiti, a diverso titolo, «inesatti»: per errori materiali verificatisi nei diversi *step* della procedura, ovvero per ragioni che trovano fondamento nel rapporto sottostante tra debitore e creditore.

In considerazione di questo rischio, il legislatore ha così previsto una particolare regola di protezione per il pagatore, precisamente circoscritta alla variante *Core*.

Nel caso in cui l'addebito sia attivato da un consumatore la legge dispone che, se l'operazione è stata autorizzata, questi è titolare di un «diritto incondizionato al rimborso» della somma addebitata (art. 13,

---

<sup>20</sup> Una simile fattispecie verrebbe a ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina generale in materia di operazioni non autorizzate di cui agli artt. 9 e 11, d.lgs. n. 11 del 2010, che conferiscono al debitore il diritto al rimborso immediato della somma addebitata, da esercitarsi nel termine di tredici mesi.

In materia di operazioni non autorizzate v., *ex multis*, M. SEMERARO, *Modelli di responsabilità e private enforcement: appunti su PSD2 e operazioni di pagamento non autorizzate*, in questa *Rivista*, 2022, I, 825 ss.; G. BERTI DE MARINIS, *La disciplina dei pagamenti non autorizzati nel nuovo sistema delineato dal recepimento della direttiva "PSD2"*, in *Dir. banc. fin.*, 2018, II, 627.

Dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo delle medesime disposizioni anche gli ordini ricevuti ed eseguiti dal PSP del debitore successivamente alla revoca del *mandate*.

comma 3-*bis*, d.lgs. n. 11 del 2010)<sup>21</sup>, da esercitarsi nel termine di otto settimane dalla data dell'addebito (art. 14, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2010)<sup>22</sup>. Del medesimo tenore anche lo *Scheme Rulebook* che, in più occasioni, pone in evidenza come l'esercizio di tale diritto debba avvenire «*on a no-questions-asked basis*»<sup>23</sup>.

Da quest'angolo visuale, la disposizione si pone chiaramente quale regola preordinata a governare il rischio immanente e intimo all'operazione, e ciò attraverso l'allocatione dello stesso in capo al soggetto che in via professionale viene a svolgere il servizio. Nel rapporto con il proprio PSP, infatti, il pagatore ha diritto all'immediato riaccredito della somma sul conto, senza che – per espressa previsione di legge (art. 14, comma 3, d. lgs. 11 del 2010) – a questa richiesta possa essere opposto un rifiuto. Sarà poi il PSP del debitore, nel rapporto interbancario, a chiedere il rimborso della somma al PSP del creditore e, successivamente, quest'ultimo a effettuare lo storno del precedente accredito sul conto del beneficiario. Il rischio dell'eventuale insolvenza del creditore viene a gravare, in questa catena a ritroso, sul PSP del beneficiario<sup>24</sup>.

Da ultimo, a completamento del quadro disciplinare in esame, occorre formulare una precisazione conclusiva, funzionale al prosieguo del discorso. La disposizione appena riferita si pone infatti in deroga a quanto previsto dalla normativa generale in materia di servizi di

---

<sup>21</sup> Al contrario, a conferma della correlazione tra rischio dell'operazione e regime del diritto al rimborso, nell'addebito diretto versione *B2B* quest'ultimo può essere pattiziamente escluso (art. 13, comma 4, d.lgs. n. 11 del 2010).

<sup>22</sup> La particolare disciplina in esame è stata introdotta con il d.lgs. n. 218 del 2017 [di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2366/2015/UE (c.d. PSD2)]. Secondo il regime previgente, dunque, al servizio di addebito diretto era applicabile la disciplina generale in materia di rimborso per operazioni autorizzate disposte dal beneficiario di cui all'art. 13, comma 1°, d.lgs. n. 11 del 2010.

Anche nella vigenza della precedente disciplina, alla norma riguardante il diritto al rimborso del pagatore era comunque attribuita una chiara funzione protettiva. Cfr., sul punto, ABF n. 7530 del 10 novembre 2014, e, in dottrina, I. MECATTI, *Il diritto al rimborso nell'addebito diretto*, in *Dir. banc. fin.*, 2016, I, 177 ss.

<sup>23</sup> Cfr. lo *Scheme Rulebook* del *Sepa Direct Debit Core* (versione 1.0 del 2023), 31.

<sup>24</sup> Cfr. DE STASIO, *op. cit.*, 164-165.

pagamento per «operazioni autorizzate disposte dal beneficiario»<sup>25</sup>. Secondo la disciplina «regolare» il pagatore ha diritto al rimborso della somma nella sola misura in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: «a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso» (art. 13, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2010).

##### *5. Clausole diffuse nella prassi operativa e riduzione convenzionale del diritto al rimborso*

Ciò posto e fissati questi tratti essenziali, l'analisi della realtà operativa, nello specifico contesto dello schema rivolto ai consumatori, mostra alcuni tratti di regolazione convenzionale dell'operazione difformi da quanto previsto dalla normativa di riferimento, così come dallo *Scheme Rulebook* predisposto dall'*EPC* a livello comunitario. Tra questi profili di «devianza», le maggiori criticità vengono a riguardare le formulazioni adottate nelle condizioni generali del servizio – nell'operatività bancaria collocate in una sezione dedicata del contratto di conto corrente – riguardo alla clausola volta a regolare il diritto al rimborso a cui si è appena fatto riferimento.

Secondo quanto è possibile riscontrare dall'esame dei regolamenti contrattuali in uso, quest'ultima si presenta diffusa tra i diversi prestatori secondo due declinazioni.

La prima formulazione si articola attraverso la riproduzione della disciplina generale in materia di servizi di pagamento (diritto al rimborso «condizionato», secondo l'art. 13, comma 1, d. lgs. n. 11 del 2010, v. *supra*, in fine del par. 4), con l'aggiunta che «per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni; le tipologie di Addebito Diretto per le quali il

---

<sup>25</sup> L'addebito costituisce infatti una *species* all'interno di questa più ampia categoria (a cui, a esempio, appartengono le carte di pagamento). La disposizione dell'operazione da parte del beneficiario assume tuttavia negli altri servizi una conformazione diversa. Cfr., per questi altri, V. SANTORO, *Servizi di pagamenti*, in *Contratti bancari*, E. Capobianco (a cura di), Milano, 2021, 2137-2138.

rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo».

La seconda, riproduttiva anch'essa della medesima disciplina generale, si distingue per la precisazione che «il cliente può chiedere il rimborso incondizionato di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati».

Nella prima ipotesi, dunque, la disciplina generale viene presentata come la normativa «regolare» anche per l'addebito diretto consumeristico e quella relativa al diritto al rimborso incondizionato come la disposizione speciale, destinata a operare in relazione a ipotesi indicate all'esterno del contratto; nella seconda, invece, l'esercizio del diritto, pur definito «incondizionato», viene comunque «agganciato» alla sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina generale.

Appare subito evidente come le formulazioni appena descritte producano quale effetto immediato una riduzione del perimetro di esercizio del diritto, con conseguente aumento del rischio per il consumatore di dover «assorbire» le perdite economiche derivanti dall'esecuzione da parte del proprio PSP di ordini, a diverso titolo, «inesatti». Meno evidente, ma altrettanto effettiva, risulta la correlativa riduzione del rischio per l'impresa nella prestazione di questo servizio. E infatti, tale limitazione convenzionale consente al PSP di ridurre i diversi costi connessi alla gestione della procedura di rimborso.

Il rilievo assume maggiore spessore, poi, non appena il discorso si dilata un poco, e l'osservazione venga collocata nella dimensione di mercato. In questa ulteriore prospettiva, l'adozione omogenea e uniforme di simili clausole da parte dell'insieme dei prestatori di questo servizio comporta la diffusione nell'intero settore di riferimento di un'operazione con profili di rischio incompatibili con quanto previsto dalla normativa in materia.

Al pregiudizio per il singolo cliente, destinatario diretto del servizio, viene cioè ad accompagnarsi e sommarsi quello per l'intero mercato nel quale il prodotto «viziato» si trova a circolare.

Tanto posto, come accennato in apertura, si può ora passare all'individuazione e all'analisi degli strumenti previsti in concreto dal sistema vigente per correggere una simile «prassi d'impresa» illegittima.

6. *Tra i rimedi individuali: la nullità parziale del contratto con regime legale sostitutivo*

Considerando dapprima i rimedi di tratto individuale, viene in immediato rilievo lo strumento della nullità; ciò secondo una duplice possibile declinazione.

Anzitutto – questa la prima variante argomentativa – il contenuto di queste clausole, in entrambe le formulazioni considerate, si pone in diretto contrasto con il contenuto precettivo di una norma imperativa, ossia l'art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 11 del 2010, dandosi così luogo a un'ipotesi di nullità virtuale *ex art.* 1418, comma 1, c.c.

Il carattere imperativo della disposizione discende dal combinarsi di due ordini di rilievi, uno di carattere generale, l'altro invece di tratto più specifico e puntuale.

Il primo attiene al carattere inderogabile di questa disposizione. Come noto, infatti, l'insieme delle norme contenute nel d. lgs. n. 11 del 2010 non può formare oggetto di disapplicazione nell'ipotesi in cui il cliente sia un consumatore (art. 2, comma 4, del decreto)<sup>26</sup>. Secondo l'impostazione generale adottata dalla disciplina sui servizi di pagamento, le norme ivi contenute non consentono deroghe, né totali né parziali, da parte dell'autonomia privata, *rectius*, – data la dinamica di formazione unilaterale dei contenuti del contratto – da parte dell'impresa predisponente.

Il secondo viene poi a riguardare la *ratio* specifica sottesa alla disposizione violata e dunque la dimensione funzionale che la caratterizza. Come si è già avuto modo di precisare (*supra* par. 4) si tratta infatti di una norma prescrittiva di un contenuto puntuale e caratterizzante lo schema negoziale<sup>27</sup>, preordinata a regolare il rischio

---

<sup>26</sup> La disposizione, al contrario, consente che siano stipulati patti di disapplicazione di alcune regole nel caso in cui il cliente sia un non consumatore (let. b), ovvero una microimpresa (let. c). Cfr., tra le voci perplesse a riguardo A. SCIARRONE ALIBRANDI, sub. *art. 126-bis*, in *Comm. t.u.b. Porzio*, Milano, 2010, 1087, ad avviso della quale la scelta introduce una «differenza di trattamento tra [...] categorie di soggetti che davvero non sembra facilmente giustificabile».

<sup>27</sup> In questa particolare prospettiva, per l'analisi di una casistica giurisprudenziale caratterizzata dal tentativo dei contraenti «di forzare una tipologia negoziale inderogabile», v. A. GENTILI, *Le invalidità*, in *Trattato dei contratti*, P. Rescigno – E. Gabrielli (diretto da), *I contratti in generale*, E. Gabrielli (a cura di), II, Torino, 2006, 1518.

tipico e immanente al servizio di addebito diretto, versione *Core*, allocandolo sul soggetto che professionalmente viene a svolgere questo servizio. In altri termini, costituisce una regola volta a limitare e orientare il potere dell'impresa, introducendo un vincolo di natura prudenziale nella «costruzione» del prodotto destinato ai consumatori.

Così ragionando, la norma non può che considerarsi espressiva di un'esigenza di tutela che, lungi dall'essere circoscritta alla dimensione individuale, si pone a protezione di un interesse generale, ancorché seriale e categoriale<sup>28</sup>.

Limitatamente alla variante della clausola che rinvia ai fogli informativi per l'individuazione delle ipotesi in cui il diritto al rimborso è incondizionato<sup>29</sup>, sembra poi possibile percorrere un ulteriore e distinto percorso argomentativo a sostegno della nullità, il secondo a cui si faceva riferimento in apertura.

Occorre a proposito richiamare l'art. 126-*quinquies* TUB che, attraverso il rinvio all'art. 117 TUB, impone la forma scritta *ad substantiam* del contratto quadro relativo ai servizi di pagamento e la consegna di un esemplare dello stesso al cliente. Come ormai acquisito, il vincolo formale nel contesto dei contratti bancari (e, più ampiamente, del comparto finanziario) persegue funzioni ulteriori e in parte distinte rispetto a quelle sottese alla disciplina generale in materia di contratto

---

<sup>28</sup> Costituisce un passaggio sostanzialmente acquisito in dottrina (v. M. MANTOVANI, *Le nullità e il contratto nullo*, in *Trattato del contratto*, IV, V. Roppo (diretto da), *Rimedi*, I, A. Gentili (a cura di), Milano, 2006, 37 ss.), il rilievo secondo cui il carattere imperativo di una disposizione non si leghi esclusivamente alla tutela di interessi pubblici o generali, ma discenda anche dall'inerenza a interessi categoriali. Forse sarebbe più corretto dire che, specie con riferimento alla contrattazione d'impresa, risulta ormai chiara la relazione tra queste due dimensioni. La tutela dell'interesse generale al corretto funzionamento della dinamica concorrenziale dei mercati si attua attraverso il medio della protezione degli interessi particolari dei destinatari dei prodotti che l'impresa offre. Così, *ex multis*, F. SARTORI, «*Impresa, mercati e tutela civile*»: note introduttive, in questa *Rivista*, 2019, suppl., 4, secondo cui «lo statuto contrattuale [...] assurge a sintesi della convergenza tra interessi generali e individuali».

<sup>29</sup> Lungi dal costituire una formulazione in uso unicamente in un simile contesto, la tecnica del rinvio a regole situate in luoghi esterni dal contratto, fogli informativi o altro genere di documenti, costituisce una prassi operativa diffusa nell'intero ambito dei contratti bancari.

(artt. 1351 ss.)<sup>30</sup>. In specie, oltre a quello informativo circa le regole essenziali che andranno a regolare l'operazione, persegue l'ulteriore scopo di consentire al cliente di disporre di un supporto puntuale e completo che gli permetta di monitorare la corretta esecuzione della stessa in corso di rapporto<sup>31</sup>.

Fermati questi brevi cenni di inquadramento, non sembra possano avanzarsi dubbi circa la necessità che la clausola relativa al diritto al rimborso del cliente debba rivestirsi della forma scritta; e, correlativamente, circa la necessità che una simile regola, in una formulazione *integrale* e *compiuta*, debba formare parte del contratto da consegnare al cliente e non possa essere situata in un luogo altro ed esterno<sup>32</sup>.

Seguendo tale via ricostruttiva, la clausola potrebbe essere considerata nulla per violazione del vincolo formale di cui all'art. 126-*quinquies* TUB.

Passando ora a considerare lo statuto disciplinare del rimedio si dovrebbe giungere a configurare, in relazione a entrambi i percorsi argomentativi proposti, una nullità di tipo parziale e a legittimazione relativa; in altri termini, una nullità c.d. di protezione.

Seguendo il primo percorso, la parzialità verrebbe a discendere dall'applicazione delle disposizioni generali in materia, in specie della

---

<sup>30</sup> È noto a riguardo, come tale variazione funzionale costituisca uno dei tratti caratterizzanti del c.d. neoformalismo negoziale e abbia stimolato – in ragione anche di ripetuti momenti di considerazione giurisprudenziale del fenomeno (su tutti, la questione circa la validità del contratto mono-firma (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898), e quella riguardante la forma dei singoli ordini di investimento (Cass., 8 febbraio 2018, n. 3087; Cass., 12 marzo 2018, n. 5890) – la produzione di nutriti e ampi contributi. Cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, R. LENER, *Forma contrattuale e tutela del contraente "non qualificato" nel mercato finanziario*, Milano, 1996; S. PAGLIANTINI, voce «Neoformalismo contrattuale», in *Enc. dir.*, Annali VI, Milano, 2011; L. MODICA, *Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo*, Milano, 2008; A. TUCCI, *Una pura formalità. Dalla struttura alla funzione del neo-formalismo contrattuale*, in *Banca e borsa*, 2017, II, 553 ss.

<sup>31</sup> Cfr., già, M. DE POLI, *La trasparenza delle operazioni bancarie secondo il testo unico: primi appunti*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 528; più recentemente v. C. ROBUSTELLA, *Trasparenza informativa e vincoli formali nella contrattazione asimmetrica*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2022.

<sup>32</sup> Cfr., in questa prospettiva, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari*, cit., 99 ss.

regola che dispone la sostituzione cogente della clausola viziata in presenza di una norma imperativa (art. 1419, comma 2, c.c.); nonché dall'ulteriore considerazione della maggiore adeguatezza di questa conformazione alla tutela dell'interesse della parte a protezione della quale si pone la disposizione violata<sup>33</sup>. La legittimazione ristretta, poi, conseguirebbe parimenti alla maggiore coerenza di questa regola al perseguimento della funzione protettiva appena richiamata<sup>34</sup>.

Seguendo il secondo itinerario, e, dunque, la censura del vizio formale, la non propagazione della nullità della clausola all'intero contratto verrebbe a dipendere dalla considerazione della struttura logica interna dell'art. 117 TUB – espressamente richiamato dall'art. 126-*quinquies* TUB –, che, specie al comma 7, indica la parzialità necessaria con regime legale sostitutivo quale regola orientativa della materia<sup>35</sup>. La legittimazione relativa discenderebbe poi in questo caso dall'applicazione diretta dell'art. 127, comma 2, TUB.

---

<sup>33</sup> Risulta ormai acquisito in letteratura il rilievo secondo cui il rimedio della nullità, specie nel contesto delle legislazioni speciali, sia sempre più volto alla «(ri)costruzione e non alla distruzione del negozio», secondo una logica non più demolitoria degli effetti ma conformativa dei contenuti contrattuali (A. D'ADDA, *Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto*, Padova, 2008, 3 e *passim.*) Cfr. anche, A. GENTILI, *Nullità annullabilità inefficacia (nella prospettiva del diritto europeo)*, in *Contratti*, 2003, 205 ss.

<sup>34</sup> Per vero, secondo il medesimo criterio funzionale, non può escludersi che l'accertamento della nullità, oltre che d'ufficio dal giudice, possa essere promosso da soggetti terzi, purché venga fatto operare lungo la linea di protezione del cliente.

<sup>35</sup> Tale previsione non costituisce un caso isolato all'interno della legislazione bancaria. Si considerino a proposito, con specifico riferimento al sotto-sistema del TUB, gli artt. 120-*ter*, 120-*quater*, comma 6, 125-*bis*, comma 6, TUB. L'insieme di queste disposizioni, secondo una lettura sinottica e sistematica, ha condotto a ritenere che questo regime costituisca la «regola generale della trasparenza bancaria», A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari*, cit., 306.

Per il rilievo secondo cui la parzialità necessaria costituisce uno dei tratti caratterizzanti lo statuto delle nullità di protezione v. S. POLIDORI, *Nullità di protezione e interesse pubblico*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, II, 1019; G. PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, Milano, 1995, 232 ss.

*7. Tra i rimedi collettivi: azione inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. e tutela amministrativa ex art. 27 cod. cons.*

Dati la diffusione di una simile clausola nella dimensione di mercato e, correlativamente, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti interessati dalla medesima violazione, non possono non venire in considerazione – in via aggiuntiva all’azione di nullità promossa dal singolo – gli strumenti di tutela c.d. collettiva.

Sul versante giudiziale, può utilmente considerarsi anzitutto l’azione inibitoria *ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.*, così come introdotta dalla l. n. 31 del 2019<sup>36</sup>. Nonostante questo rimedio non abbia ancora ricevuto significative applicazioni, possiede tuttavia dei presupposti costitutivi di fattispecie e dei connotati disciplinari precisamente aderenti a casi concreti quali quello in esame.

Anzitutto, si volge a considerare quegli «atti o comportamenti» che arrechino un «pregiudizio» a una «pluralità di individui». Si pone, cioè, quale struttura preordinata a reagire in rapporto a violazioni di legge di tipo seriale, nel senso specifico, non tanto della ripetitività del comportamento illecito, quanto piuttosto del suo inerire e coinvolgere una molteplicità di soggetti.

In questa prospettiva, le clausole in esame, invalide per le ragioni sopra analizzate, possono assumere rilievo quali atti illeciti e lesivi degli interessi di una categoria soggettiva, in particolare, dell’insieme dei consumatori destinatari dello specifico prodotto.

In aggiunta, la particolare pertinenza dell’azione all’ambito in esame si coglie anche sotto il profilo disciplinare. La norma elegge infatti quali soggetti legittimati passivi precisamente le imprese (o gli enti gestori di

---

<sup>36</sup> Per i diversi profili di innovazione sistematica introdotti dal decreto in punto di conformazione delle tutele collettive v., senza pretese di esaustività, A CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giur. it.*, 2019, 2297 ss.; D. DELFINO, *Azione di classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 ss. c.p.c.) e nuove (ma non solo) questioni*, in *Foro It.*, 2019, V, 322 ss.; A. DOLMETTA, *Profili emergenti nelle azioni di classe*, in questa *Rivista*, 2019, I, 289 ss.; C. CONSOLO, *La nuova azione di classe, non più solo consumeristica, in una proposta di legge da non lasciar cadere*, in questa *Rivista*, 2019, I, 633 ss. È opportuno segnalare, tuttavia, come la maggior parte dei contributi in materia si concentrino in via prevalente, data anche la diversa intensità dell’intervento normativo, sullo strumento della *class action* di cui agli artt. 840-*bis* c.p.c. e ss., lasciando ai margini delle analisi quello inibitorio.

servizi pubblici o di pubblica utilità, *ex art. 840-sexiesdecies*, comma 2, c.p.c.); si volge dunque a considerare gli effetti pregiudizievoli che discendono direttamente dallo svolgimento dell'attività d'impresa.

A seguito della proposizione dell'azione, da parte delle associazioni di categoria ovvero anche dei singoli individui che vi abbiamo interesse<sup>37</sup>, è così possibile ottenere una sentenza di condanna che inibisca all'impresa l'adozione della clausola viziata nel rapporto con i futuri clienti e, quanto al profilo delle eventuali misure c.d. correttive (art. 840-*sexiesdecies*, comma 7, c.p.c.), imponga la sostituzione della clausola illecita con altra conforme al regime legale<sup>38</sup>.

Precisamente, a riguardo, è stata sottolineata la funzione di *private enforcement* che lo strumento assolve<sup>39</sup>.

In aggiunta a questa forma di tutela, nella medesima prospettiva «collettiva», è opportuno segnalare anche la percorribilità di

---

<sup>37</sup> Il profilo della legittimazione attiva costituisce uno tra quelli che si mantengono più discussi in dottrina. È noto infatti, come la riforma, superando l'impostazione disciplinare classica in materia di tutele collettive, abbia istituito per l'azione inibitoria un potere di agire c.d. diffuso: soggetti legittimati attivi non sono più unicamente gli enti e le associazioni maggiormente rappresentative (v. il previgente art. 139 cod. cons.), ma anche tutti coloro che abbiano «interesse alla pronuncia di un'inibitoria di atti o comportamenti». Oltre alle valutazioni di opportunità di una simile estensione (critico sul punto, M. STELLA, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies tra tradizione e promesse di deterrenza*, in *Corr. Giur.*, 2019, 1456), sono state rilevate delle incertezze interpretative riguardo alla necessità o meno che alla legittimazione processuale del singolo debba corrispondere o meno sul piano sostanziale la titolarità di una situazione giuridica soggettiva direttamente lesa. In senso negativo A. AMIDEI, *Azione di classe e inibitoria collettiva: un bilancio a due anni dall'entrata in vigore della riforma, nella prospettiva del recepimento della direttiva UE 2020/1828*, in *Riv. dir. priv.*, 2023, 407 ss., ad avviso del quale ai fini della proposizione della domanda giudiziale è sufficiente che il singolo abbia un «interesse non generico e sufficientemente qualificato». In senso affermativo, I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Gir. It.*, 2019, 2330, che ritiene necessario che la selezione di coloro che possono agire passi «dalla previa individuazione della situazione soggettiva astrattamente suscettibile di essere pregiudicata dalla condotta illecita».

<sup>38</sup> Per il rilievo circa l'atipicità delle misure correttive e, dunque, riguardo all'ampia discrezionalità del giudice nella selezione di quelle più aderenti al caso concreto, v. U. RUFFOLO, *Interessi collettivi (e diffusi), azione inibitoria collettiva e "misure idonee" correttive*, in *Class action ed azione collettiva inibitoria*, U. Ruffolo (a cura di), Milano, 2021, 257 ss.

<sup>39</sup> Cfr. S. MAZZAMUTO, *La prospettiva dei rimedi in un sistema di Civil Law. Il caso italiano*, in *Jus civile*, 2019, 725; A. AMIDEI, *op. cit.*, 411.

un'ulteriore soluzione. È infatti ben possibile che una simile operatività possa assumere distinta rilevanza anche sul piano della disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette (artt. 20 e ss. cod. cons.) e, dunque, che le clausole in esame possano essere sottoposte al sindacato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<sup>40</sup>.

Se si considera quanto espresso nel testo delle formulazioni in uso, la fattispecie concreta sembra rientrare a pieno titolo nella categoria delle pratiche commerciali scorrette, *sub specie*, di quelle ingannevoli, integrando i presupposti previsti dagli artt. 20 e 21, comma 1, cod. cons.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> La prospettiva in esame – rapporto tra disciplina delle pratiche commerciali scorrette e contrattazione bancaria – è ampiamente frequentata dalla letteratura di settore e dall'Autorità Garante. Sul punto, per un'ampia ricognizione dei diversi interventi dell'AGCM, v. A. GENOVESE-M. RANIELI, *Contratti bancari e disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratti bancari*, E. Capobianco (a cura di), Milano, 2021, 533 e *passim*.

Sul ruolo dell'Autorità amministrativa in una prospettiva di *public enforcement*, v. V. MINERVINI, *L'autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità di tutela del consumatore: verso una nuova forma di regolazione dei mercati*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, 1142 ss.; U. MALVAGNA, *Nullità di protezione ed enforcement pubblicistico nei settori regolati*, in questa *Rivista*, 2023, I, 129 ss.

<sup>41</sup> Forma oggetto di dibattito in dottrina la questione circa la natura del rapporto corrente tra i) la norma generale definitoria della categoria di pratica commerciale scorretta (art. 20, comma 2, cod. cons.), ii) le due definizioni e le relative elencazioni riguardanti le sottocategorie delle pratiche commerciali ingannevoli (artt. 21, 22 cod. cons.) o aggressive (artt. 24, 25 cod. cons.) e iii) le due c.d. *black lists* contenenti le pratiche «in ogni caso scorrette» (in quanto ingannevoli *ex art.* 23 o aggressive *ex art.* 26 cod. cons.). In sintesi, secondo alcuni (v. G. DE CRISTOFARO, *Il divieto di pratiche commerciali sleali. La nozione di pratica commerciale «sleale» e i parametri di valutazione della «slealtà»*, in *Le «pratiche commerciali sleali» tra imprese e consumatori. La direttiva 2005/29/Ce e il diritto italiano*, G. De Cristofaro (a cura di), Torino, 2007, 116 ss.) questo insieme di norme si lascerebbe ricostruire alla luce del criterio logico norma generale/norma speciale. Correlativamente, l'integrazione di una delle ipotesi previste dalle due liste nere preclude l'applicazione cumulativa delle disposizioni a contenuto maggiormente generale secondo la dinamica dell'esclusione reciproca. Ad avviso di altri (v. M. LIBERTINI, *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. Impr.*, 2009, I, 73 ss.), la cui ricostruzione appare maggiormente condivisibile in quanto applicativa di un criterio integralmente teleologico-sistematico, la definizione di cui all'art. 20 cod. cons. si pone quale norma generale dell'intera materia e le norme di dettaglio quali semplici disposizioni applicative o esemplificative. Per l'effetto, tra le

Anzitutto, non pare possano avanzarsi dubbi riguardo alla circostanza che il significato espresso dalle clausole in esame sia idoneo a incidere sul «comportamento economico» del consumatore medio (art. 20 cod. cons.); con maggiore precisione, che queste vadano a incidere sulla scelta circa l'esercizio o meno di «un diritto contrattuale» relativo al prodotto (art. 18, comma 1, let. m), cod. cons.).

Come si è già avuto modo porre in evidenza (*supra*, par. 5), infatti, queste realizzano una notevole «riduzione» del diritto al rimborso per il consumatore, circoscrivendone significativamente i presupposti di esercizio. Attraverso il riferimento alla normativa generale il consumatore sarà indotto a ritenere che i presupposti per richiedere il rimborso della somma siano circoscritti alle ipotesi ivi disciplinate. Correlativamente, è ragionevole ritenere che, nella grande maggioranza dei casi, il suo comportamento si conformerà a quanto pattiziamente disposto.

Viene poi al contempo integrata l'ipotesi di maggior dettaglio prevista dall'art. 21, comma 1, let. b), cod. cons., che considera ingannevoli quelle condotte idonee a indurre in errore il consumatore sulle «caratteristiche principali del prodotto». A riguardo si è già sottolineato come il diritto al rimborso incondizionato nell'ambito dell'addebito diretto versione *Core* costituisca un elemento di struttura caratterizzante e connotativo la specifica operazione.

Nessun dubbio, infine, neppure riguardo alla contrarietà della pratica alla «diligenza professionale» (artt. 20 e 18, let. h), cod. cons.). La violazione di una regola tecnica e inderogabile di costruzione del prodotto, quale è – nella prospettiva dell'impresa – l'art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 11 del 2010, si pone quale condotta contraria a un agire conforme a questo criterio<sup>42</sup>.

Tanto posto, come noto, con il provvedimento che accerta la scorrettezza della pratica commerciale, l'Autorità Garante ordina la cessazione della continuazione della medesima e dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità e alla durata della violazione (art. 27, commi 8° e 9°, cod. cons.).

---

disposizioni corre la possibilità di un'applicazione cumulativa e reciprocamente integrativa.

<sup>42</sup> Per la ricostruzione del requisito della «diligenza professionale» in una chiave oggettiva e «normativa», v. ancora, M. LIBERTINI, *op. cit.*, 95-96.

### 8. *Valutazione di adeguatezza: il diverso grado di tutela offerto dai rimedi disponibili*

Fissato il ventaglio degli strumenti resi disponibili dal sistema, è ora necessario porli a confronto l'uno accanto all'altro, al fine di valutare *se e in quale misura* tali strutture siano coerenti rispetto alla tutela degli interessi protetti, e *se e in quale misura* i relativi effetti aderiscano e siano congruenti alla conformazione della violazione di legge poste in essere.

La nullità della pattuizione, ricostruita nei termini sopra riferiti, è senz'altro uno strumento idoneo a rendere inefficace la clausola e a espungerla dal regolamento contrattuale (nella specie, dal contratto quadro di pagamento), consentendo parimenti la sostituzione della stessa con altra, conforme al regime legale. È senz'altro, cioè, uno strumento idoneo a ricondurre «a sistema» la struttura dell'operazione.

Come in altri contesti, tuttavia, propone dei limiti difficilmente superabili non appena si consideri la diffusione delle clausole in esame nell'intero mercato di riferimento. Si tratta infatti di un rimedio individuale ed episodico, i cui effetti sono fisiologicamente limitati e circoscritti alla dimensione concreta e particolare dei singoli rapporti.

In aggiunta occorre anche considerare il tradizionale tema dei costi e degli aggravii di altro genere che vi sono connessi. Nel contesto dell'addebito diretto, versione destinata ai consumatori, gli importi per i quali può venire in rilievo l'esercizio del diritto al rimborso si presentano, secondo quanto è ragionevole attendersi, modesti e contenuti. Conseguentemente, la comparazione di questi con le somme occorrenti ad avviare la tutela giudiziale ovvero con gli aggravii di altra natura necessari per attivare quella di fronte all'Arbitro Bancario e Finanziario, può ragionevolmente fungere da deterrente all'adozione di tale rimedio<sup>43</sup>.

In rapporto ai rilievi appena formulati si presentano certamente più adeguate le tutele inibitorie, sia nella variante giudiziale, sia in quella amministrativa.

---

<sup>43</sup> Cfr., per il problema delle controversie di modico importo, *La clausola di «doppia conversione al cambio convenzionale» tra interesse pubblico (Corte di giustizia) e interessi privati (sezioni unite Corte di Cassazione)*, in *Foro It.*, IV, 2023, 400 ss.

Quanto al profilo degli effetti, entrambe le tutele consentono che la decisione, tanto del giudice quanto dell’Autorità, possa andare oltre le anguste strettoie del rapporto singolare e dispiegare effetti utili anche nei confronti degli altri soggetti interessati dalla medesima violazione di legge<sup>44</sup>.

Quanto ai costi e agli aggravii di altra natura per il singolo cliente, entrambe le tutele consentono che possano risultare fortemente limitati, quando non proprio eliminati nell’ipotesi in cui ad agire siano le associazioni rappresentative<sup>45</sup> ovvero, nel caso della tutela amministrativa, sia l’Autorità a procedere d’ufficio.

---

<sup>44</sup> Con riferimento all’inibitoria giudiziale, il problema riguardo all’estensione *ultra partes* del giudicato formatosi all’esito del procedimento collettivo può dirsi classico in letteratura (v., per tutti, già A. BELLELLI, *L’inibitoria come strumento di controllo delle condizioni generali di contratto*, in *Le condizioni generali di contratto*, M. Bianca (a cura di), Milano, 1981, 301); in specie, e in estrema sintesi, il tema richiede – in assenza di precise indicazioni legislative – la conciliazione tra il principio cardine espresso dall’art. 2909 c.c. (limite *inter partes* dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato) e l’esigenza che, tuttavia, gli effetti favorevoli dell’azione collettiva possano estendersi a vantaggio dell’intera categoria nell’interesse della quale l’azione è stata promossa e, dunque, di tutti i titolari del medesimo interesse. Appare condivisibile, a riguardo, l’opinione di quella parte della dottrina che – nel tentativo di contemperare i due poli in tensione – circoscrive l’effetto a favore dei terzi estranei al giudizio nel divenire titolari, a seguito del provvedimento inibitorio, di un diritto di credito dell’altrui obbligo di fare o non fare, che trova fonte nel provvedimento giudiziale (U. RUFFOLO, *op. cit.*, 256). Il terzo beneficiario potrebbe così censurare l’uso di una clausola già inibita e chiederne la rimozione quale provvedimento di esecuzione in forma specifica rispetto all’inadempimento dell’obbligo. V. anche, per il medesimo ordine di rilievi, I. PAGNI, *op. cit.*, 2332 ss. Una simile impostazione, preservando *inter partes* gli effetti dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ha il pregio di impedire che l’eventuale rigetto della domanda inibitoria possa precludere la riproposizione in futuro della stessa azione, nei confronti della stessa impresa, da parte di un diverso soggetto.

<sup>45</sup> Che la *ratio* delle azioni collettive sia da individuarsi nella facilitazione dell’accesso alla giustizia da parte dei titolari di pretese omogenee aventi a oggetto importi monetari contenuti costituisce un rilievo ormai tradizionale. Di recente v. C. SCOGNAMIGLIO, *La Cassazione delinea presupposti e limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale contrattuale nell’azione di classe*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 996, ove l’osservazione secondo cui le pretese connotate da una «dimensione quantitativa circoscritta, se non talvolta bagatellare, non sarebbero coltivabili dal titolare, a meno di sopportare costi sproporzionati rispetto all’entità delle stesse».

Tra le due forme di tutela inibitoria, poi, non può non essere segnalato come quella amministrativa possedeva un maggior grado di potenziale deterrenza riguardo a possibili futuri illeciti da parte dell'impresa. Da quest'angolo visuale infatti all'ordine di cessazione della pratica si accompagna, senza che sul punto possa esservi alcuna valutazione discrezionale, la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

*9. Valutazione di effettività: il necessario contributo dell'Autorità di vigilanza del settore*

Poste queste considerazioni, il desiderio di comporre un discorso sui rimedi di tono compiuto e realistico impone di svolgere un passaggio aggiuntivo, nel segno di una verifica dell'effettività delle forme di tutele individuate.

A proposito occorre osservare che l'introduzione del diritto al rimborso incondizionato nell'ambito dell'addebito consumeristico risale al d.lgs. n. 218 del 2017. Sino a oggi, a quanto consta, nessun rilievo di ordine critico riguardo alle clausole in esame è stato compiuto né da parte della letteratura di settore, né in sede giudiziale, né in sede amministrativa. Nessuna delle forme tecniche di tutela analizzate nel corpo del lavoro ha ricevuto, dunque, concreta applicazione, con l'effetto correlativo che il prodotto «viziato», non solo è stato immesso nel mercato, ma si è anche andato consolidando nella prassi, divenendo lo schema comunemente diffuso nell'operatività.

A riguardo è ragionevole ritenere che l'elevato tecnicismo della materia, accompagnato dalla natura regolamentare di queste clausole – i cui vizi sono di norma meno percepiti rispetto a quelli riguardanti le condizioni di natura direttamente economica – abbiano precluso la scoperta della violazione di legge da parte dei soggetti a diverso titolo legittimati a invocare le diverse forme di tutela; ovvero, postulandone invece la scoperta, sia comunque mancato in concreto un interesse ad agire attraverso i percorsi delineati.

L'osservazione, per sé, non smentisce quanto sopra ricostruito, in termini di strumenti astrattamente disponibili e praticabili. Induce però forse a ritenere che per il contesto delle clausole in esame, così come di altre con caratteri affini, l'effettività del corpo delle tutele esistenti venga a dipendere necessariamente da un altro fattore.

Il riferimento si appunta sull'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità di vigilanza di settore anzitutto dall'art. 128, comma 1, TUB, nel segno della linea direttiva tracciata dall'art. 5 TUB<sup>46</sup>.

La «delicatezza» di contesti quale quello esaminato dovrebbe infatti indurre a un monitoraggio puntuale e costante dei regolamenti contrattuali in uso, nonché a una tempestiva segnalazione dei vizi riscontrati, tanto ai soggetti interessati, quanto agli altri attori che compongono il mercato di riferimento (: clienti e imprese concorrenti).

Per la specifica materia dei servizi di pagamento, può venire poi in considerazione – in via aggiuntiva – l'esercizio del potere previsto dall'art. 126-*quater* TUB, che abilita la Banca d'Italia, anche in relazione a singoli servizi<sup>47</sup>, a disciplinare «contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore fornisce o rende disponibili». Conferisce, in altri termini, all'Autorità il potere di indicare in via dettagliata anche i contenuti dei regolamenti contrattuali da adottarsi nell'operatività.

Considerando che il perimetro di tale potere è tradizionalmente ricostruito secondo una logica integrativa del dettato della normativa primaria, non dovrebbero presentarsi ostacoli per il suo esercizio in una chiave meramente ricognitiva di quanto già da questa previsto. L'uso del medesimo, nel contesto di una delle materie più tecniche del settore bancario, potrebbe consentire una tempestiva rilevazione degli schemi «devianti», nonché costituire un'ulteriore forma di *enforcement* circa l'adeguamento dei contratti in essere al dettato di legge.

---

<sup>46</sup> Cfr. F. SARTORI, *Vigilanza di tutela e trasparenza*, in *Riv. trim. dir. econ.*, Suppl. 3 al n. 1/2022, 21 ss.

<sup>47</sup> All'interno delle «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» (come aggiornate, da ultimo, con il provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2019), alla Sez. VI, rubricata «Servizi di pagamento», si rinvengono disposizioni di taglio prevalentemente generale, applicabili trasversalmente ai diversi servizi di pagamento.